CONVENZIONE

Comune di Gizzeria e
Comune di Curinga

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GIZZERIA E DI CURINGA PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATO DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno 2017, addì del mese di presso il Comune di Gizzeria

TRA

Il Comune di **GIZZERIA (CZ)** , rappresentato dal Sindaco pro - tempore Ing. Pietro Raso elettivamente domiciliato presso la sede Municipale del Comune stesso, capofila ,

Il Comune di CURINGA (CZ) rappresentato dal Sindaco pro - tempore Ing. Domenico Maria Pallaria elettivamente domiciliato presso la sede Municipale del Comune stesso, - convenzionato,

Premesso
-che l'art. 98, 3° comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 e l'art. 10 del D.P.R. 4/12/1997, n° 465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia, di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'Ufficio di Segreteria;
-che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei comuni e dei reciproci obblighi e garanzie;
-che il Consiglio di Amministrazione della soppressa Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, con deliberazione n. 150 del 29.07.1999, ha disciplinato la procedura e le modalità di costituzione delle convenzioni di segreteria Comunale;
-che il Consiglio di Amministrazione della soppressa Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, con deliberazione n. 164 del 27 Luglio 2000 ha espresso, come indirizzo, che le convenzioni di segreteria disciplinate dall'art. 10 , D.P.R. n. 465/97, siano stipulate in maniera tale da consentire al Segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono al buono e corretto andamento della pubblicaamministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione;

Che i Comuni di Gizzeria e di Curinga sono ricompresi nella stessa ex Sezione Regionale dell'Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali hanno stabilito di stipulare tra loro una convenzione per l'Ufficio di Segreteria, per come formalmente risulta dai seguenti atti:

- Deliberazione del Consiglio Comunale di Gizzeria n. del , dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge (allegato sub "A");
- Deliberazione del Consiglio Comunale di Curinga n. del , dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge (allegato sub "B");

Che ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n° 267/2000, i Sindaci, autorizzati dalle citate

deliberazione, intervengono per stipulare il presente atto.

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

- Premesse -

Le parti approvano la superiore premessa che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

- Scopo -

I comuni di Gizzeria e di Curinga, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato e in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale, ottenendo un ambito ottimale di intervento, maggiore efficacia, efficienza ed economicità con significativo risparmio della relativa spesa.

Art. 3

- Oggetto della convenzione -

La presente convenzione regola e disciplina il servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Gizzeria - Ente concordemente identificato quale Capo Convenzione e di Curinga.

Art. 4

– Durata e recesso -

L'accordo avrà la durata di anni cinque decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. Al termine, gli enti potranno procedere, con atto espresso, assunto dai rispettivi consigli comunali, al rinnovo della presente convenzione alle stesse o ad altre condizioni.

Potrà essere sciolto in qualunque momento o per coincidente volontà dei Comuni convenzionati con deliberazione del Consiglio Comunale. La risoluzione può riguardare anche un solo dei comuni convenzionati.

Per il Comune recedente gli effetti dello scioglimento si verificheranno sessanta giorni dopo alla data di esecutività dell'atto di recesso.

In caso di scioglimento anticipato della convenzione, o di recesso unilaterale da parte del Comune capo-convenzione, ai sensi della vigente normativa, i Sindaci hanno la possibilità di definire d'intesa tra loro e con l'accettazione del segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli facenti parte della convenzione il segretario deve essere nominato. Nell'ipotesi di mancato accordo il Segretario Comunale acquisisce la titolarità nel Comune di Gizzeria.

Art. 5

– Ripartizione delle spese -

Tutte le spese concernenti il servizio di segreteria convenzionato, ad eccezione di quelle per missioni, diritti di segreteria, ovvero per le spese derivanti da quegli incarichi aggiuntivi che ogni singolo Ente può autonomamente affidare al Segretario Comunale, saranno ripartite tra i Comuni convenzionati come segue:

- Comune di Gizzeria 50 %
- Comune di Curinga 50 %

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario Comunale e potrà essere variato con deliberazione di Giunta Comunale per necessità di servizio.

Il Comune di Gizzeria, da ora nominato come Comune Capo convenzione, assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione e l'ufficio di Segreteria del Comune stesso e ne tiene la gestione amministrativa. La gestione contabile sarà effettuata dal Comune di Gizzeria.

Art. 6

– Trattamento economico -

Il trattamento economico complessivo del Segretario Comunale è determinato nell'ambito delle previsioni contrattuali vigenti.
In particolare, al segretario spetta il trattamento contrattuale stabilito dai vari livelli di contrattazione (nazionale e decentrato) e dalla legislazione vigente con le relative maggiorazioni. L'indennità di risultato di cui all'art. 42 del vigente C.C.N.L., che non può superare la percentuale prevista dai contratti di lavoro, in relazione al monte salari ed anch'essa spettante in quanto voce contrattuale, verrà conferita a seguito di valutazione, fatta dai due sindaci con valutazione separata, in relazione ai risultati conseguiti, e sarà sottoposta al nucleo di valutazione del Comune di Gizzeria. Il Comune di Gizzeria provvederà ad anticipare il pagamento dell'indennità di risultato che verrà poi rimborsato dal Comune di Curinga, a seguito di apposita richiesta. E' riconosciuta al Segretario Comunale il rimborso delle spese di viaggio A/R regolarmente documentate per lo spostamento dal Comune di Gizzeria al Comune di Curinga, convenzionalmente pattuito, in base all'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro (riferimento Decreto Presidente Unità di Missione prot. n. 25402 del 17.05.2011), tenuto conto delle indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del 21/04/2011 n. 0054055, nonché deliberazione 07/02/2011 della Corte dei Conti – Sezioni Riunite, le quali hanno ritenuto che "Le limitazioni l trattamento di missione introdotte dall'art. 6 della legge n. 122 del 2010 non comportino l'inefficacia dell'art. 45 comma, del CCNL del 16 maggio 2001 per i Segretari Comunali e Provinciali inerenti il rimborso delle spese sostenute dal Segretario titolare di sede di segreteria convenzionata" . Dette spese sono a carico del Comune di Curinga che liquiderà direttamente al Segretario Generale. Viene autorizzato l'uso del proprio mezzo per una maggiore economicità della spesa e una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due comuni collegati da idonei mezzi di trasporto.

Art. 7

- Rendiconti e rimborsi -

Il Comune di Gizzeria provvederà, come previsto dall'art. 5, al pagamento degli assegni stipendiali al Segretario, curerà il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e quant'altro occorra, stanziando i fondi necessari nel proprio Bilancio.
Nella parte attiva del bilancio stesso verranno stanziate le somme che detto Comune provvederà a riscuotere a titolo di rimborso da parte del Comune Curinga. Il Comune di Curinga, provvederà al rimborso del dovuto mensilmente.

Art. 8

- Spese -.

Le spese per le missioni o trasferte svolte dal Segretario, i rimborsi spese, i diritti e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti saranno esclusivamente a carico del Comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.

Art. 9

- Competenza per la nomina e revoca del segretario comunale -

La nomina del Segretario della convenzione spetta ai sensi di legge, al Sindaco del Comune capofila(Gizzeria), sentito il Sindaco del Comune di Curinga, e fatto salvo il

potere di recesso.
La procedura di revoca sarà effettuata nei modi e nelle forme di cui all'art. 100 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 12 del DPR 465/1997 anche nel caso di rinnovo contestuale dei consigli comunali.
Ai Sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione spetterà esprimere parere e valutazione sull'attività svolta dal Segretario.
Il Sindaco del Comune di Gizzeria, sentito l'altro sindaco:

- concede al Segretario comunale i congedi straordinari e le aspettative;
- concede allo stesso i congedi ordinari e formula le richiesta sostituzione del Segretario Comunale;
- gli autorizza gli incarichi ai sensi dell'art. 53, comma 8, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 11
- Consultazioni -

Le forme di consultazione tra gli Enti Convenzionati sono costituite da incontri periodici tra i rispettivi Sindaci che opereranno d'accordo col Segretario Comunale al fine di garantire il migliore funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

Art. 12
- Effetti -

Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla presa d'atto della sua sottoscrizione da parte del Ministero dell'Interno, Prefettura di Catanzaro quale ex Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, conseguente all'adozione delle deliberazioni consiliari dei due Comuni. La nomina decorre dal decreto sindacale e dall'effettiva presa in servizio del Segretario comunale.

Art. 13
- Adempimenti fiscali -

La presente convenzione non sconta imposta di bollo ai sensi dell'allegato B9, punto 16, del D.P.R. 26.10.72 n. 642 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso a carico della parte nel cui interesse è chiesta la registrazione.

Il presente atto redatto nella forma della scrittura privata, è sottoscritto in triplo originale destinato a conservarsi tra gli atti formali uno del Comune di Curinga e uno del Comune di Gizzeria.

Art. 14
-Norme finali-

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto.

Gizzeria, li

Il Sindaco di Gizzeria
Ing. Pietro Raso

Il Sindaco di Curinga
Ing. Domenico Maria Pallaria